

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



44 del 28 novembre 2025

Ancora attesa per conoscere la versione finale della manovra 2026, il voto in commissione pare slittato a dopo l'8 dicembre.

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Rassegna. Fondo obiettivi di finanza pubblica, risorse 2025 utilizzabili solo da gennaio 2026

Comuni, Province e Città metropolitane non possono immediatamente inserire nel bilancio di previsione 2026-2028 gli accantonamenti al Fondo obiettivi di finanza pubblica relativi al 2025. Le somme saranno infatti utilizzabili solo nel corso del 2026 attraverso una variazione al bilancio, di competenza del consiglio.

Il nuovo contributo alla finanza pubblica, introdotto dall'articolo 1, commi 786 e seguenti, della legge di Bilancio e definito nei suoi importi dal decreto 4 marzo 2025, deve essere iscritto nella missione 20 – Fondi e accantonamenti – della parte corrente del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”. Si tratta di risorse che non possono essere impegnate né pagate nell’anno e che quindi generano economie di parte corrente da destinare all’esercizio successivo, con modalità diverse a seconda che l’ente abbia chiuso il rendiconto in avанzo o in disavanzo.

Per gli enti in avanzo, le somme confluiranno nella quota accantonata del risultato di amministrazione e saranno vincolate al finanziamento di investimenti nell’esercizio successivo. Tali

enti dovranno evidenziare nel prospetto dell'avanzo presunto allegato al bilancio 2026-2028 l'importo accantonato, senza necessità di compilare il prospetto A1 se non vi sono altri accantonamenti applicati.

Gli enti in disavanzo saranno invece tenuti a un recupero più ampio. Un Comune che presenta un disavanzo di 200, abbia previsto una quota annuale di recupero di 80 e abbia accantonato 10 al Fondo nel 2025, dovrà chiudere il rendiconto con un miglioramento complessivo di 90 (80+10), riducendo il disavanzo finale ad almeno 110.

Poiché gli accantonamenti sono effettuati nella gestione di competenza 2025, non possono essere applicati al bilancio in approvazione. Le regole contabili consentono infatti di utilizzare in questa fase solo le quote di avanzo derivanti da rendiconti già approvati (2024 e precedenti) o quelle vincolate. L'articolo 187 del Tuel consente tuttavia, a inizio 2026, una variazione per iscrivere tali somme anche prima dell'approvazione del rendiconto, previa deliberazione della Giunta che aggiorni il prospetto dell'avanzo presunto e previa approvazione del Consiglio, con parere dell'organo di revisione.

Le risorse accantonate nel Fondo devono essere utilizzate prioritariamente per finanziare spese di investimento, prima di ricorrere a nuovo debito. Tale priorità dovrà essere dimostrata dall'ente al momento dell'eventuale contrazione di mutui.

La dimostrazione potrà avvenire in due modi. Se l'ente affronta nuove spese di investimento non previste nel bilancio approvato, utilizzerà le risorse del Fondo per finanziare voci distinte da quelle coperte da mutuo, impegnandole prima di avviare le spese finanziate tramite indebitamento. In alternativa, in sede di variazione per applicare le quote accantonate, l'ente potrà ridurre le entrate da mutuo già previste, mantenendo invariata la spesa e diminuendo il ricorso al debito, con conseguente riduzione degli oneri di ammortamento negli anni successivi. In questo caso, l'investimento sarà finanziato con una combinazione di risorse proprie e mutuo.

Leggi [l'articolo](#).



Rassegna. Previsioni di cassa, allarme Arconet: il 76% degli enti non esclude il Fondo crediti

Solo il 24% degli enti esclude dalle previsioni di cassa in entrata le somme accantonate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). È quanto emerge dai dati Bdap relativi ai bilanci 2025-2027, riportati nel verbale della seduta del 22 ottobre della Commissione Arconet.

L'analisi è stata condotta nell'ambito dei lavori di revisione del principio applicato della programmazione, con l'obiettivo di introdurre regole più puntuali per la costruzione delle previsioni di cassa, così da migliorare la qualità delle previsioni di bilancio e rafforzare l'attività di monitoraggio. Le nuove disposizioni, una volta adottate, dovranno contribuire a garantire il rispetto dei tempi di pagamento ed evitare la formazione di ulteriori passività pregresse e i relativi oneri finanziari.

L'esame svolto dalla Commissione si concentra sulle tre condizioni ipotizzate come requisiti per una corretta costruzione delle previsioni di cassa, valutandone il grado di applicabilità in base ai comportamenti effettivamente adottati dagli enti nella programmazione 2025-2027.

Una prima condizione prevede che il totale delle previsioni dei pagamenti non superi la somma del fondo di cassa iniziale e del totale delle previsioni di riscossione. Tale parametro risulta rispettato dal 100% di Comuni, Province e Città metropolitane, dal 95% delle Regioni e dal 99% delle Unioni. Le criticità emergono invece sulle altre due condizioni.

La seconda condizione, più restrittiva, richiede che il totale delle previsioni di cassa delle spese – al netto delle partite di giro – non sia inferiore ai residui passivi sommati agli stanziamenti di competenza, detratti:

- le spese da pagare nell'esercizio successivo;
- le spese oggetto di contenzioso non destinate a chiudersi nell'anno;

- il Fondo pluriennale vincolato di spesa;
- i fondi di accantonamento (eccetto i fondi di riserva).

Questa condizione risulta rispettata dal 73% delle amministrazioni, con una forte differenziazione: circa l'80% negli enti di minori dimensioni, contro valori molto più bassi negli enti medio-grandi (35% tra 50 e 100 mila abitanti e 41% oltre i 100 mila). Percentuali di poco superiori al 50% si registrano per i Comuni sopra i 10 mila abitanti, per le Regioni, per le Province e per le Città metropolitane.

La terza condizione stabilisce che il totale delle previsioni di cassa delle entrate – al netto delle partite di giro – non superi la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi dell'esercizio precedente, da cui devono essere sottratti sia il Fcde iscritto in bilancio sia quello accantonato nel risultato di amministrazione.

Questa condizione è rispettata solo dal 24% degli enti. Le percentuali variano dal 15% dei Comuni più piccoli fino al 64% dei Comuni con oltre 100 mila abitanti. La percentuale sale al 40% nelle Province, al 33% nelle Città metropolitane e al 59% nelle Regioni.

La complessità delle analisi e la necessità di ulteriori approfondimenti hanno portato la Commissione a rinviare l'esame del punto alle prossime sedute.

Nel corso della riunione è stato inoltre affrontato il tema dell'adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria in materia di incentivi tecnici, a seguito del parere Mit n. 3358/2025 relativo alla quota Irap, nonché la correzione di alcuni errori materiali presenti nell'esempio 3/4 del principio contabile della programmazione.

Leggi [l'articolo](#).



ANCI. Mutui enti locali, nuova rinegoziazione approvata da Cassa depositi e prestiti per gli anni 2026 e 2027

Il Cda di Cassa depositi e prestiti ha approvato una nuova operazione di rinegoziazione dei mutui per gli enti locali. L'iniziativa segue il confronto avviato da diversi mesi tra ANCI e Cdp volto ad individuare soluzioni utili ad assicurare un sostegno, in termini di alleggerimento dell'onere da debito, in un quadro finanziario che per i Comuni e le Città metropolitane permane finanziariamente fragile. L'ammontare complessivo dei prestiti rinegoziabili è di circa 21,7 miliardi di euro.

La rinegoziazione, che sarà avviata nel primo semestre 2026, reitera l'esperienza maturata negli ultimi anni e prevede, per il 2026 e 2027, l'abbattimento delle rate semestrali richieste con riferimento alla quota capitale dei mutui. La quota interessi sarà invece calcolata sulla base del tasso di interesse fisso post rinegoziazione. E' prevedibile che l'operazione in questione non preveda ulteriori allungamenti del periodo di ammortamento.

Sarà consentita l'adesione anche agli enti che hanno rinegoziato nel 2023 e a quelli in dissesto che hanno visto approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per consentire all'iniziativa di poter esplicare tutta la propria efficacia appare assolutamente necessario che il Governo approvi, auspicabilmente già con la legge di bilancio, la proposta di emendamento ANCI contenente le agevolazioni procedurali per l'accesso alle rinegoziazioni – tipicamente la possibilità di aderire anche in esercizio provvisorio e tramite delibera di Giunta – e l'estensione al 2028 della facoltà di libero utilizzo dei risparmi da rinegoziazione. L'operatività di quanto descritto partirà da marzo 2026. Maggiori dettagli verranno forniti come di consueto dall'apposita circolare Cdp, di prossima pubblicazione.

Leggi [l'articolo](#).



MEF. Dismissione numero verde e homepage PCC – nuove modalità di assistenza

Nel corso del mese di dicembre 2025, il portale AREA RGS diventerà l'unico punto di accesso per i servizi PCC e per tutte le richieste di assistenza. Da qui sarà possibile inviare segnalazioni, consultare le guide sempre aggiornate e ricevere supporto in modo semplice e centralizzato.

Accedi al portale AREA RGS: <https://area.rgs.mef.gov.it>. Cosa cambia: Tutte le guide PCC saranno consultabili direttamente su AREA RGS, in una sezione dedicata e costantemente aggiornata; la homepage del Portale PCC non sarà più utilizzabile per l'invio di richieste di assistenza né per la consultazione delle guide; Il numero verde 800.811.172 non sarà più utilizzabile per le richieste di assistenza riguardanti PCC; la newsletter di PCC non sarà più attiva e i dati degli iscritti saranno cancellati automaticamente; la vecchia homepage PCC resterà ancora attiva esclusivamente per le nuove registrazioni. Vi ringraziamo per la collaborazione e vi invitiamo a utilizzare AREA RGS per tutte le future esigenze di assistenza.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Manovra, più flessibilità su avanzi liberi e imposta di soggiorno

Nel cantiere delle modifiche alla manovra si fanno largo tre novità per gli enti locali. Mentre a Palazzo Chigi si chiudeva il vertice di maggioranza al Senato nel pomeriggio (del 27 novembre) c'è stato un confronto, anche con le opposizioni, su temi condivisi (enti locali, calamità e italiani all'estero), ma fuori al momento dai correttivi segnalati.

A coordinare i lavori il ministro Luca Ciriani e la Ragioniera Daria Perrotta, che ha registrato tutti i desiderata delle forze politiche promettendo di presentarsi la prossima settimana con le possibili soluzioni. Tra queste ultime si profilano anche tre correttivi per gli enti locali. Dovrebbe tramontare la quota statale sugli aumenti dell'imposta di soggiorno prodotti dalla replica della disciplina giubilare, e le risorse dovrebbero rimanere nella disponibilità dei Comuni chiamati a scegliere se destinarle ai minori non accompagnati o al supporto agli studenti disabili. Un po' di flessibilità dovrebbe riguardare l'utilizzo dell'avanzo libero, che dovrebbero essere lasciati nella disponibilità degli enti una volta soddisfatte le priorità del ripiano dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri. Roma Capitale dovrebbe poi uscire dalla redistribuzione del Fondo di solidarietà comunale: di fronte a questo impegno, oggi in Conferenza Stato-Città dovrebbe arrivare l'intesa fra Governo e sindaci sulla distribuzione del fondo per il 2026.

La bomba a orologeria sui dividendi delle società viene disinnesata con una doppia condizione alternativa. Da un lato, l'obbligo di partecipazione scende dal 10% (attualmente indicato nel Ddl al Senato) al 5 per cento. Dall'altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni. Il vertice di maggioranza trova una direttrice su cui muoversi per correggere la misura (criticata da imprese e professionisti) che avrebbe fatto scattare dal 1° gennaio 2026 una maxitassazione sui dividendi, sterilizzando la dividend exemption in caso di quote inferiori al 10 per cento. In sostanza, la linea da seguire in commissione Bilancio – in scia a emendamenti già presentati dalle forze di maggioranza – consentirà comunque al Governo di mettere delle limitazioni rispetto al meccanismo attuale di prelievo (applicato solo sul 5% dell'imponibile). Allo stesso tempo, però, saranno salvaguardate le piccole imprese e non penalizzati gli investimenti di lunga durata nelle società italiane. Ma non solo. La modifica preciserà che il nuovo regime si applicherà anche alle plusvalenze, finora rimaste assenti dal trattamento fiscale proposto dall'Esecutivo con il Ddl di Bilancio. Il tutto senza alcun effetto retroattivo e senza cambio di regole in corsa: sia per i dividendi sia per le plusvalenze le nuove soglie scatteranno solo dal 1° gennaio 2026.

Resta ora da definire quale sarà il perimetro finale degli emendamenti su cui dovranno essere

acquisiti i pareri tecnici e su cui dovrà iniziare il voto la prossima settimana. La commissione Bilancio ha, infatti, dichiarato inammissibili 105 correttivi. Tra questi anche quello della Lega sul piano casa, ma anche quello targato Fratelli d'Italia su opzione donna per motivi di copertura. L'intervento puntava a estendere al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato e ad allargare la platea. L'intenzione comunque è di lavorare a una riformulazione delle coperture.

Tra i correttivi che hanno superato la tagliola dell'inammissibilità c'è, invece, quello in base al quale le farmacie con maggiore capacità economica potranno destinare fino allo 0,20% dell'utile netto a progetti di prevenzione sanitaria nei Comuni sotto i 1.500 abitanti.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Province e Città, con i nuovi standard lo squilibrio 2026 è a un miliardo

Ci vuol pazienza per stare in Provincia. Perché la via d'uscita dal limbo prodotto dalla "riforma" a metà del 2014-16 è lunga, lenta e incerta: nelle procedure e, soprattutto, nella sostanza dei numeri.

L'ultimo esempio di provvedimento che emerge con tempi incompatibili con la realtà amministrativa arriva dal consiglio dei ministri di giovedì scorso, che ha approvato, in via preliminare, la nota metodologica sui fabbisogni standard per Province e Città metropolitane del 2025. A parte il fatto che il 2025 è quasi finito, il testo è arrivato a Palazzo Chigi dopo che la Commissione tecnica sui fabbisogni standard (Ctfs) ha già completato il nuovo aggiornamento di fabbisogni standard e capacità fiscali. Che, a questo punto, sembrano destinati ad assumere una forma ufficiale solo fra molti mesi.

Il punto è delicato, perché nel caso degli enti di area vasta gli standard misurano uno squilibrio strutturale che continua a complicare la vita di Province e Città metropolitane, impedendone un rilancio vero. Il tema è noto anche al ministero dell'Economia, dove fin dalla manovra per il 2021 (legge 178/2020, tre Governi fa) è stato creato il fondo per «il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali» degli enti di area vasta. Il fondo, rinforzato un po' dalla scorsa legge di bilancio, arriverà però a regime solo nel 2031, quindi 11 anni dopo la sua istituzione: e con i suoi 600 milioni all'anno coprirà solo il 50% del rosso strutturale che, in base ai dati appena rivisti dalla Ctfs si attesta ora a 1,23 miliardi di euro: per il 72,4% (893,5 milioni), questa differenza negativa tra fabbisogni standard e capacità fiscali tenendo conto del contributo alla finanza pubblica è a carico delle Province, per il resto è distribuito fra le Città metropolitane. Per l'anno prossimo, il fondo è da 250 milioni: e lo squilibrio "netto" si attesta quindi a un miliardo tondo.

Parte da qui il pacchetto delle richieste sulla manovra avanzato dalle Province, che si riuniranno a Lecce domani e mercoledì nell'Assemblea nazionale dell'Upi. «L'incremento delle risorse per ridurre lo squilibrio tra fabbisogni e risorse correnti resta un'urgenza ineludibile», sostiene il presidente dell'Upi Pasquale Gandolfi, che rilancia anche «l'esigenza prioritaria di istituire fondi pluriennali per gli investimenti» concentrati in particolare sull'edilizia scolastica e la messa in sicurezza delle gallerie. Nelle scuole, grazie ai fondi del Pnrr stanno arrivando a conclusione circa 1.700 appalti per la manutenzione o la costruzione di nuovi edifici o palestre. Ma il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta per sfogliare l'ultima pagina del proprio calendario, e le scuole superiori nel portafoglio di Province e Città sono 5mila.

L'altro indicatore della lentezza con cui si sta provando a ricostruire le Province dopo lo tsunami prodotto dal tentativo di abolizione è negli organici. Con l'attuazione della legge 56, il personale provinciale è passato da 35.418 dipendenti nel 2014 a 15.943 nel 2022. Toccato quel minimo e cancellate le vecchie regole sul turn over, il personale ha ricominciato a crescere: ma i conti aggiornati indicano 16.114 dipendenti, con un misero aumento dell'1,1% scarso.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Determinazione tariffe servizio idrico integrato da parte di Comune strutturalmente deficitario

Un Comune ha richiesto alla Corte dei Conti un parere in merito a un potenziale conflitto tra l'obbligo di legge di coprire una percentuale minima dei costi del servizio idrico (80% o 100%) imposto dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) per i comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario, e i limiti massimi di aumento tariffario stabiliti dall'Autorità di Regolazione ARERA. Il Comune temeva che i vincoli ARERA impedissero il raggiungimento degli obiettivi finanziari imposti dal TUEL.

La Corte dei Conti ha ritenuto il quesito ammissibile e, nel merito, ha stabilito che le norme del TUEL devono prevalere. La Corte ha chiarito che gli atti di regolazione ARERA sono gerarchicamente subordinati alla legge primaria (il TUEL) e che le disposizioni relative al risanamento finanziario degli enti in crisi sono di carattere speciale. Di conseguenza, l'obbligo di assicurare la copertura dei costi del servizio idrico al livello richiesto dal TUEL (80% o 100%) è un vincolo di legge che non può essere derogato dagli atti di regolazione secondaria di ARERA. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la stessa metodologia ARERA prevede meccanismi di flessibilità, come la possibilità di presentare un'istanza motivata, che possono e devono essere utilizzati per superare i limiti tariffari ordinari al fine di garantire il rispetto della normativa TUEL.

In conclusione, il Comune è tenuto a fissare tariffe sufficienti a garantire la copertura dei costi come previsto dal TUEL, anche se ciò comporta il superamento dei limiti di incremento tariffario stabiliti in via ordinaria da ARERA.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



Ministero dell'Interno. Approvazione delle modalità di trasmissione dell'istanza per la richiesta di contributo, annualità 2026, previsto per la copertura delle spese di progettazione

Si comunica che con Decreto del Ministero dell'interno in data 17/11/2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già consultabile sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "I DECRETI", è stata approvata la modalità di trasmissione dell'istanza per l'attribuzione del contributo, annualità 2026, a copertura della spesa di progettazione, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e s.m.i.

Modalità e termini di trasmissione della richiesta di contributo

La richiesta di contributo deve essere trasmessa solo ed esclusivamente con modalità telematica, tramite la Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 24 novembre 2025 ed entro le ore 23:59 del 15 gennaio 2026, a pena di decadenza.

Si evidenzia che sulla base delle nuove disposizioni normative, non possono presentare la richiesta di contributo gli enti locali beneficiari del medesimo contributo nel biennio 2024-2025, assegnato rispettivamente con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2024 e decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2025 e, diffusi sul sito della Direzione Centrale per Finanza Locale nella sezione "I DECRETI", che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative aereo.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-17-aprile-20ttività di progettazione.

Gli enti interessati a trasmettere un'istanza di finanziamento devono preventivamente essere in possesso di un'utenza MOP per l'accesso all'area riservata del Portale.

Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Come per le precedenti edizioni, la richiesta di contributo deve contenere uno o più, massimo tre, Codice Unico di Progetto (CUP), valido ed attivo, relativo ai livelli di progettazione previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che si intende realizzare e deve essere riferita ad una "nuova" progettazione: non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Rientrano nella definizione di "nuova" progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2026 e prima dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n.160 del 2019. È sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario: non è consentito far uso dello smart-CIG.

Al fine di classificare sul sistema CUP del DIPE correttamente i Codici Unici di Progetto (CUP), si invita a tener presente quanto precisato nel richiamato Decreto del Ministero dell'interno in data 17/11/2025 pena l'esclusione della richiesta dal contributo.

Dopo l'attribuzione del contributo, disposta con il citato decreto interministeriale, i dati inseriti nella richiesta, come ad esempio il CUP, non possono essere in alcun modo modificati.

Richieste considerate ai fini dell'attribuzione del contributo

È propedeutica alla richiesta di finanziamento l'avvenuta trasmissione alla Banca dati BDAP dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto anno 2023). Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca dati.

Richieste di chiarimento e assistenza

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente GLF – annualità 2026, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegato al presente comunicato, possono essere trasmesse con le seguenti modalità: per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP attraverso il sistema di Ticket della BDAP MOP;

per chiarimenti sui CUP attraverso l'apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Si evidenzia che il servizio di assistenza BDAP sulla piattaforma GLF-MOP sarà garantito fino alle ore 18:00 del 15 gennaio 2026.

Si raccomanda di provvedere alla trasmissione delle istanze entro e non oltre il 15 gennaio 2026 e di non rinviare l'adempimento fino alla data di chiusura della linea di finanziamento, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure e prevenire eventuali disguidi.

Si rammenta che a partire dall'annualità 2026 la creazione del CUP propedeutico alla richiesta di finanziamento, può avvenire tramite appositi template messi a disposizione sulla piattaforma "Sistema CUP" del DIPE aventi i seguenti codici identificativi:

Template 2511001 – relativo a LAVORI PUBBLICI

Template 2511002 – relativo a ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI SERVIZI

Eventuali richieste di precisazioni di carattere esclusivamente amministrativo possono essere trasmesse a fondoprogettazione.fl@interno.it (email non abilitata a ricevere e/o trasmettere p.e.c.).

Attribuzione del contributo

Il contributo sarà attribuito tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 160 del 2019.

Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione del contributo sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dai commi 54 e 55 del ripetuto articolo 1 della legge n.160 del 2019.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Scuola, stanziate risorse su antincendio e sicurezza edifici

L'Anci esprime il proprio apprezzamento per la firma da parte del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del decreto che stanzia 223,7 milioni di euro destinati all'adeguamento alla normativa antincendio e ad interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Si tratta di un segnale concreto, che risponde a una priorità strategica più volte evidenziata e sollecitata dall'Anci, ovvero la necessità di garantire a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico la sicurezza degli spazi in cui quotidianamente si svolge l'attività didattica. I Comuni e le Città metropolitane accolgono con sollievo lo stanziamento di queste prime e fondamentali risorse, attese da tempo, che permetteranno di sbloccare situazioni emergenziali e di avviare finalmente la pianificazione di interventi non più procrastinabili di messa a norma antincendio e di sicurezza degli edifici scolastici.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Dal Viminale 24,5 milioni per i progetti di videosorveglianza di 336 comuni

Ammontano a 24,5 milioni di euro le nuove risorse messe a disposizione dal Viminale per finanziare l'implementazione e il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza dei comuni. Lo stanziamento, a valere sull'anno 2024, è stato ripartito – con decreto del ministro dell'Interno Piantedosi che ha approvato la relativa graduatoria – fra 336 comuni, tenendo conto dell'indice di delittuosità sul territorio e del numero di abitanti, su un totale di 1666 proposte presentate.

Nell'ambito delle risorse messe a disposizione, al comune di Caivano è stato assegnato un finanziamento pari a 250mila euro, a testimonianza dell'attenzione e dell'impegno per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza e legalità su quel territorio.

«La videosorveglianza rappresenta uno strumento di fondamentale importanza: non solo esercita un effetto deterrente, ma supporta il lavoro di indagine e controllo del territorio svolto dalle Forze dell'ordine. Queste nuove risorse confermano l'impegno del Governo nel garantire ai cittadini sempre maggiori condizioni di sicurezza» ha dichiarato il titolare del Viminale.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Scuola, pagamenti 2025 per mense, personale e TARSU nelle scuole statali dal MIM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti a favore dei Comuni per il contributo per la mensa del personale scolastico statale, che ammonta complessivamente a 104 mln di euro.

Per il riparto delle risorse sono stati confermati, anche per quest'anno, i criteri indicati dall'Anci che, pur tenendo conto dell'esiguità delle risorse, garantiscono una maggiore equità e un ampliamento della platea dei fruitori.

Anci ha rinnovato la richiesta per cercare di risolvere in via definitiva la questione, chiedendo, coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza più recente, un intervento normativo che attribuisca l'onere complessivo per la fornitura del pasto al personale statale docente ed ATA, al Ministero dell'Istruzione e del Merito quale datore di lavoro e che nel frattempo

siano comunque incrementate le risorse.

Le risorse assegnate possono essere consultate dai Comuni nella TABELLA MENSA (Decreto 993 del 20 novembre 2025).

Per quanto riguarda la TARSU nelle scuole statali, con la Delibera di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 23 ottobre 2025, in considerazione delle risorse disponibili pari a 51.212.627,00, è stata individuata la percentuale del 16% quale premialità per i Comuni che in base ai dati ISSPRA 2023 raggiungono almeno il 65% di raccolta differenziata. Pertanto gli oltre 5000 Comuni virtuosi riceveranno un importo pari a euro 7,73 e i restanti Comuni un importo pari a euro 5,89 .

Per l'individuazione della percentuale, si è presa a riferimento la percentuale del 14% individuata nel 2023 e si è tenuto conto dell'eccezionalità delle risorse disponibili nel 2024 pari a oltre 55 milioni. La percentuale del 16% individuata per il 2025 consente di assegnare a tutti i Comuni un importo superiore a quello del 2023 ed in linea con la finalità dell'Accordo di Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 2008 che intende riconoscere una premialità ai Comuni virtuosi.

Le risorse assegnate ai Comuni sono consultabili nella TABELLA TARSU (decreto 967 del 17 novembre 2025).

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



MASE. PNRR, comunità energetiche rinnovabili: aggiornata la dotazione finanziaria a 795,5 milioni

La sesta revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), già valutata positivamente dalla Commissione europea e attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, è stata condotta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in stretto coordinamento con le strutture di governance del Piano, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha prodotto esiti estremamente positivi.

In un contesto caratterizzato da vincoli temporali particolarmente stringenti fissati a livello europeo, le misure di competenza del MASE relative alla realizzazione degli investimenti in impianti di produzione di biometano, agri-voltaici e di comunità energetiche rinnovabili sono state messe in sicurezza, superando fattori esogeni che avrebbero potuto determinare ritardi nel conseguimento dei target finali.

Con riferimento alla misura dedicata alle comunità energetiche rinnovabili, la dotazione finanziaria, ad esito della riprogrammazione, risulta ora pari a 795,5 milioni di euro.

Le richieste presentate e non ancora esitate saranno oggetto di istruttoria tecnica e amministrativa; solo all'esito positivo della procedura di valutazione e dell'ammissione a finanziamento sono stipulati gli atti d'obbligo con i beneficiari. La somma degli importi delle concessioni costituirà il target da conseguire entro il 30 giugno 2026 nell'ambito del PNRR.

I progetti che risulteranno valutati positivamente all'esito dell'istruttoria, ma che non potranno essere ammessi a finanziamento per effetto del superamento della dotazione finanziaria aggiornata della misura, saranno comunque considerati idonei ai fini di eventuali scorimenti anche in relazione a successive ed eventuali integrazioni finanziarie della misura rispetto alla dotazione oggi disponibile.

Ulteriori e specifiche indicazioni operative saranno fornite a seguito della formale approvazione della revisione del PNRR e dell'adozione dei necessari atti normativi primari e secondari volti a riallineare il quadro regolatorio di riferimento della misura dedicata alle comunità energetiche rinnovabili.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conferma il proprio impegno a valorizzare le comunità energetiche quale strumento chiave per favorire la partecipazione attiva di cittadini, enti locali e imprese alla transizione energetica del Paese.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. On line l'Avviso MIM per risorse antincendio e messa in sicurezza

E' stato pubblicato sul sito del MIM (<https://pnrr.istruzione.it/avviso/piano-antincendio-e-interventi-urgenti/>) l'Avviso rivolto a Comuni e Città Metropolitane, Province, incluse Trento e Bolzano, gli enti di decentramento regionale, i liberi consorzi comunali per finanziare interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza di scuole, anche nell'ambito della Missione 4 PNRR- Istruzione e Ricerca – C1 I3.3 Piano e riqualificazione edilizia scolastica (progetti in essere), ai sensi DM 21 novembre 2025, n. 229. Vengono messe a disposizione risorse complessive pari a 223,7 mln ripartite, ai fini delle graduatorie, in ambito regionale per il 70% all'antincendio e per il 30% alla messa in sicurezza. Il 40% sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 18.00 del 15 dicembre attraverso il sistema informativo su <https://pnrr.istruzione.it/> aperto in 2 fasi (indicazioni operative per la compilazione nella Sezione "Manuali" stessa pagina web):

- dalle ore 15,00 del 27 novembre 2025 per identificazione e caricamento dati rappresentante legale;
- dalle ore 15,00 del 3 dicembre 2025 per la presentazione candidatura e caricamento documentazione.

I lavori devono essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026.

Non sono ammesse candidature relative ad edifici già beneficiari dei finanziamenti PNRR. Tra le spese non ammissibili quelle per fornitura di arredi, traslochi, pulizie, trasferimenti, inclusi noleggio e affitti, caldaie ed altro.

La valutazione delle candidature per i progetti sia antincendio sia messa in sicurezza avverrà sulla base dei criteri e punteggi come riportati nell'Avviso, tra i criteri il livello di progettazione.

Il contributo massimo pari a 500 mila euro richiedibile per l'antincendio è determinato in base al numero di occupanti mentre per la messa in sicurezza è determinato sulla base del numero delle studentesse e studenti presenti negli edifici oggetto di intervento.

Possono essere candidati edifici scolastici che risultano nello stato "attivo" e "non agibile" nell'anagrafe edilizia scolastica. L'aggiornamento dello SNAES sarà possibile fine al 9 dicembre 2025.

Ogni ente locale può presentare massimo n. 3 proposte progettuali. I Comuni Capoluogo di Provincia, possono presentare al massimo n. 6 proposte progettuali; le Città metropolitane e i comuni capoluogo delle aree metropolitane massimo n. 10 proposte progettuali. Le proposte progettuali devono essere riferite ad un singolo e diverso edificio scolastico.

Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di integrare il presente Avviso con ulteriori risorse che si potranno rendere disponibili per lo scorrimento delle graduatorie.

Si raccomanda di leggere l'Avviso per ulteriori informazioni di dettaglio ed eventuali richieste di chiarimento inoltrare l'email all'indirizzo: pnrr.antincendio@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 dicembre 2025.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pnrr, c'è l'ok Ue – Comuni e Regioni spingono la riforma delle Province

Arriverà oggi (27 novembre) il via libera del Consiglio Ue all'ultima rimodulazione straordinaria del Pnrr italiano, nella tappa finale del processo europeo di approvazione che riceverà poi il timbro all'Ecofin in calendario il 12 dicembre.

L'ok comunitario alla nuova revisione del piano italiano, inviata dal Governo all'inizio di ottobre, consolida nell'immediato l'architettura delle coperture della manovra, perché proprio dagli effetti della revisione sui saldi di finanza pubblica arriva il pilastro più importante, che con i suoi 5,1 miliardi di euro vale un quarto abbondante delle misure ora in discussione al Senato. Ma in un'ottica più ampia il restyling punta a mettere in sicurezza le risorse del Piano, soprattutto con i veicoli finanziari che daranno più tempo per investire i quasi 3 miliardi residui legati a comunità energetiche, biometano e agrivoltaico, le risorse necessarie a collegare alla banda ultralarga del piano «Italia a 1 giga» i circa 700mila numeri civici in ritardo (circa 600 milioni) e quelle per realizzare 30mila posti in studentati (la metà del target) ormai impossibili da completare entro giugno 2026. Il calendario si allunga di 18 mesi anche per una serie di investimenti sull'idrico e contro il dissesto idrogeologico.

«L'iter si concluderà nelle prossime ore», ha confermato ieri il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto nel suo intervento alla giornata conclusiva all'Assemblea nazionale dell'Unione delle Province a Lecce. La prossima tappa delle valutazioni europee sul Pnrr italiano riguarderà poi il pagamento dell'ottava rata, che dovrebbe vedersi accendere il semaforo verde nelle prossime settimane.

Nell'attuazione dei loro investimenti, concentrati in particolare sull'edilizia scolastica, «le Province hanno dimostrato efficacia», ha riconosciuto Fitto sottolineando la «collaborazione» avviata anche con gli enti di area vasta, all'interno di un dialogo con tutta la «filiera istituzionale» degli enti territoriali che dovrà ora ripetersi per la rimodulazione delle politiche di coesione.

Qui la data chiave è dicembre, data entro la quale le Regioni dovranno presentare le proposte di rimodulazione dei programmi decisi nel 2022, in un processo in cui solo una settimana fa il ministro per il Pnrr Tommaso Foti aveva rilevato una certa freddezza.

Ma l'Assemblea degli amministratori provinciali è stata anche l'occasione per rilanciare quella riforma degli ordinamenti chiamata a ristrutturare le regole per ridare piena funzionalità agli enti di area vasta.

Sul punto, rilanciato martedì in prima persona dal Capo dello Stato Sergio Mattarella richiamando il dovere di «attuare la Costituzione» che contempla le Province come «parte della Repubblica», ieri l'Upi ha ricevuto le aperture esplicite da parte delle Regioni, con il presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga, e dei Comuni, per bocca del presidente dell'Anci Gaetano Manfredi. Sulla stessa linea anche Ali-Legautonomie, come sottolineato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che la guida.

L'idea è quella di tessere una sorta di alleanza degli enti territoriali per far accelerare una riforma che dopo essere stata definita nelle sue linee generali ha fin qui incontrato parecchi ostacoli anche in maggioranza, nonostante l'accordo mostrato con più o meno trasporto da tutti i partiti della coalizione. «Abbiano stretto un'alleanza sempre più salda con Regioni e Comuni – rimarca il presidente dell'Unione delle Province Pasquale Gandolfi -, perché è comune l'obiettivo di costruire un sistema delle autonomie locali efficiente».

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Rassegna. Progressioni con calendario flessibile

Sono importanti le modifiche alla disciplina delle progressioni economiche nell'ipotesi di contratto delle Funzioni locali 2022/24. Entra la possibilità di fissare la decorrenza entro l'anno di sottoscrizione del decentrato, aumenta il punteggio assegnabile ai dipendenti che non hanno progressioni da molti anni e infine la possibilità per la contrattazione decentrata di prevedere negli enti senza dirigenti sia la formazione di una sola graduatoria per tutto il personale sia, nell'area dei funzionari, una distinzione tra chi è destinatario di incarichi di elevata qualificazione e chi non lo è. Resta la scelta compiuta nello scorso contratto di introdurre un importo fisso per ogni differenziale stipendiare all'interno della stessa area, fatte salve le deroghe per i vigili nell'area degli istruttori con incarichi di coordinamento, per il personale educativo e docente nell'area degli istruttori e per i dipendenti iscritti ad albi.

La decorrenza delle progressioni non è più fissata al 1° gennaio dell'anno in cui è stato stipulato in via definitiva il contratto che le disciplina, ma è decisa nell'arco dell'intero anno. Questo amplia il numero massimo di progressioni effettuabili.

Si dispone la riduzione a due delle valutazioni degli ultimi anni nel caso in cui il contratto decentrato abbia abbassato a questa soglia il numero minimo di anni in cui il dipendente non deve avere ricevuto altre progressioni. Mentre se il decentrato aumenta la soglia a quattro anni, le valutazioni in gioco restano le ultime tre.

Ai dipendenti che non hanno avuto progressioni negli ultimi sei anni, e non più come in precedenza per più di sei anni, può essere dato un punteggio aggiuntivo fino al 5%.

Nel precedente contratto questo incremento era possibile fino al 3%. Si conferma che l'aumento può essere graduato, entro la soglia prima ricordata, in relazione al crescere del numero di anni in cui non è stata concessa una progressione.

Negli enti senza dirigenti la contrattazione decentrata può disporre la suddivisione delle progressioni nell'area dei funzionari tra i destinatari di incarichi di elevata qualificazione e gli altri.

In tal modo si evita ogni conflitto di interessi, posto che i funzionari negli enti senza dirigenti sono valutati dalle elevate qualificazioni. Questo nei mesi scorsi spinto l'Aran a considerare possibile questa scelta in vigore del contratto del 16 novembre 2022. Il decentrato può decidere poi che le progressioni economiche siano effettuate in base a una sola graduatoria e non per graduatorie differenziate per le singole aree di inquadramento.

Leggi l'[articolo](#).



MIT. Incentivi per funzioni tecniche devono sempre essere liquidati da un soggetto terzo

Il Ministero dell'Interno con un recente parere ha ribadito che la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche si basa sempre sul principio di terzietà.

Quesito: In relazione al procedimento di liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 36/23, si chiede se, nel caso il RUP coincida anche con il Responsabile del Servizio competente alla gestione della spesa (nonché potenziale beneficiario dell'incentivo insieme al gruppo di lavoro da lui coordinato) lo stesso possa legittimamente adottare il provvedimento di determinazione e liquidazione dell'incentivo, oppure se sia necessario che tale provvedimento sia adottato da altro dirigente o responsabile?

Risposta: L'articolo 45, comma 4 del Codice dei contratti prevede espressamente che "l'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente o

da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2". La scelta compiuta dal legislatore di prevedere l'alternativa tra "responsabile del servizio preposto alla struttura competente" o "altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione" come soggetti incaricati della corresponsione dell'incentivo, trova la sua ratio proprio in ragione del fatto che, qualora il responsabile del servizio svolga un'attività suscettibile di essere incentivata – come nel caso prospettato nel quesito -, il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'incentivo debba essere assegnata ad "altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione", al fine di garantire la terzietà e di evitare il verificarsi di una situazione di conflitto di interessi.

Leggi [l'articolo](#).



GPDP. Online le FAQ su trattamento dati e trasparenza nei concorsi pubblici

Sono disponibili online sul sito del Garante privacy – www.gpdp.it – le risposte alle domande più frequenti sul trattamento dei dati personali nei concorsi pubblici e nelle prove selettive.

Le FAQ, realizzate in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, aiuteranno le amministrazioni a garantire la privacy dei candidati durante le procedure concorsuali e selettive, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 25/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2025.

In particolare, offrono indicazioni pratiche su come comunicare con i candidati durante le varie fasi delle selezioni e su come pubblicare online le graduatorie finali senza incorrere in violazioni.

L'obiettivo è rendere le procedure concorsuali più trasparenti e sicure. Anche grazie al Portale InPA, che centralizza il reclutamento pubblico e introduce nuove funzionalità digitali per semplificare l'intero processo.

Leggi [l'articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



CNDEC. Il titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento "L'individuazione del Titolare Effettivo nella Pubblica Amministrazione e nelle Società a partecipazione pubblica", un'analisi completa e sistematica dedicata a una delle tematiche più delicate e attuali nell'ambito della normativa antiriciclaggio e della trasparenza amministrativa. Il documento analizza le peculiarità del settore pubblico, in cui la titolarità effettiva non può essere intesa in termini proprietari, ma deve essere ricostruita attraverso un approccio funzionale fondato sulla responsabilità decisionale e sui poteri gestionali effettivamente esercitati. Un tema oggi ancora più rilevante alla luce della gestione delle risorse del PNRR e della crescente richiesta di trasparenza sulle catene decisionali della spesa pubblica.

Vengono affrontati il caso dell'ente pubblico ed anche dei fondi PNRR, nonché il tema della società, distinguendo i casi di società in controllo pubblico o in house ma giungendo, in quest'ultimo caso, a medesima conclusione individuando il titolare effettivo "nei soggetti che hanno la rappresentanza legale/amministrazione/direzione della società, avendo la responsabilità ultima

e generale della sua gestione e ad assumere decisioni vincolanti per suo conto”.

Per le pubbliche amministrazioni, invece, in genere il titolare coinciderà con il rappresentante legale, ma viene specificato che “ai fini della precipua individuazione del soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione occorrerà tenere conto dell’ambito specifico in cui la verifica viene svolta, ossia della specificità della prestazione professionale e della sua natura contrattuale”. Così potrà essere individuato come titolare effettivo anche il Dirigente, ad esempio quello che sottoscrive il contratto negli affidamenti in favore del professionista operati secondo le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, o nei progetti finanziati da PNRR per i quali ” per i quali, fermo restando l’indiscusso beneficio per la collettività, il potere decisionale e la connessa responsabilità gestionale – anche in termini di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – sono ascrivibili al Dirigente responsabile dell’attuazione dell’operazione finanziata”.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Nuova edizione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL)

Pubblicata la nuova edizione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 14 marzo 2025).

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Accesso civico negato: onere sproporzionato e dati già pubblici

La sentenza è una decisione del Consiglio di Stato che si pronuncia su un appello presentato da un cittadino richiedente contro il diniego di accesso civico generalizzato (FOIA) opposto da un laboratorio privato che aveva svolto attività diagnostica di interesse pubblico (test per il SARS-CoV-2).

Il richiedente aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto l'istanza di accesso a due specifiche categorie di informazioni: l'autorizzazione ministeriale del laboratorio e i dati aggregati sui test positivi trasmessi alle autorità sanitarie locali. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando integralmente il diniego di accesso e condannando il richiedente al pagamento delle spese legali.

La Corte ha stabilito che, sebbene l'ente privato operante nel settore diagnostico fosse astrattamente soggetto agli obblighi di trasparenza, la specifica istanza non poteva essere accolta per le seguenti ragioni:

Informazione Pubblicamente Disponibile (Autorizzazione): la richiesta relativa all'atto autorizzatorio è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha confermato che l'informazione era già pubblicamente disponibile sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti. Il richiedente, non avendo contestato in modo efficace questo motivo autonomo di rigetto emesso in primo grado, non ha

superato l'ostacolo processuale.

Onere Eccessivamente Gravoso (Dati Aggregati): La richiesta relativa ai numeri dei test positivi è stata ritenuta eccessiva. La Corte ha stabilito che l'accoglimento di una richiesta che implica l'estrazione, l'elaborazione, la sintesi e l'anonimizzazione di una quantità massiva di dati non immediatamente disponibili (poiché i report originali non erano più conservati) comporterebbe un carico operativo "manifestamente oneroso e sproporzionato" per il laboratorio.

Si è inoltre evidenziato che l'istanza rientrava nel contesto delle "richieste massive plurime" (presentate in modo seriale e a tappeto) e che l'interesse sotteso appariva di natura individuale o privatistica, non pienamente allineato con le finalità di controllo democratico e pubblico del diritto di accesso civico generalizzato.

In sintesi, la sentenza ribadisce che il diritto alla trasparenza deve essere bilanciato con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, impedendo che richieste di dati troppo onerose compromettano la funzionalità ordinaria dell'ente destinatario.

Le spese processuali sono state addebitate al richiedente in quanto la controversia è stata risolta sulla base di orientamenti giurisprudenziali già consolidati.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Servizio trasporto scolastico, non si può derogare al rispetto dei criteri ambientali minimi

Se il servizio da affidare rientra nel campo di applicazione di un decreto sui criteri ambientali minimi (CAM), non sussiste alcuna discrezionalità dell'Amministrazione rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel decreto: queste, infatti, devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna deroga o possibilità di modulazione.

Dove la stazione appaltante operi, invece, una deroga, si pone in contrasto con l'articolo 57 del Codice degli Appalti.

Per tali ragioni, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto al Comune di Bari di annullare in autotutela il bando di gara per l'affidamento di sei Accordi Quadro di durata quadriennale per il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di pertinenza comunale (importo 10.064.000 euro).

Con parere di precontenzioso n. 438, approvato dal Consiglio dell'Autorità dell'11 novembre 2025, l'Anac ha ritenuto la documentazione di gara non conforme al disposto dell'articolo 57, comma 2, del Codice degli Appalti, stante il mancato richiamo delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste sui Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.

Il Comune di Bari, quindi, previo annullamento in autotutela del bando di gara, dovrà ora in sede di redazione della nuova documentazione in vista della riedizione della gara, richiamare espressamente le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste e "rielaborare criteri di valutazione delle offerte consequenziali ai requisiti tecnici minimi previsti per i mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio".

Qualora la stazione appaltante non intendesse conformarsi al parere di Anac, dovrà comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all'Autorità, che quindi potrà ricorrere.

"La deroga operata dalla Stazione appaltante – spiega Anac – si pone in contrasto con l'articolo 57 del Codice. Le motivazioni sottese alla deroga disposta, così come esplicitate nella relazione tecnico-illustrativa, appaiono anche affette da un evidente difetto di istruttoria: la situazione registrata, ovvero la scarsa presenza di operatori economici in grado di eseguire il servizio con mezzi della tipologia prevista dal DM del 2021, è infatti riferita alle annualità 2022 e 2023, non al mercato attuale, dunque non appare possibile escludere che durante il tempo trascorso dalle

precedenti due gare altri operatori economici si siano dotati di tali mezzi e che, pertanto, l'inserimento dei CAM nella legge di gara non avrebbe determinato alcuna restrizione della concorrenza".

"Non è, dunque, sufficiente richiedere, come previsto nella relazione illustrativa della gara in oggetto, che i mezzi utilizzati per l'esecuzione contrattuale siano di classe Euro 6, in quanto tale caratteristica non è idonea a determinare il rispetto dei requisiti tecnici minimi imposti dal decreto".

Leggi l'[articolo](#).



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Indagine sulla conoscenza e l'uso dell'Intelligenza Artificiale del personale della PA

La diffusione e l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) nelle Pubbliche Amministrazioni stanno progressivamente trasformando il modo in cui i dipendenti pubblici organizzano e svolgono il proprio lavoro, prendono decisioni e interagiscono tra loro e con cittadini e imprese. La rapida evoluzione di questa tecnologia richiede, pertanto, di disporre di un quadro informativo aggiornato su come l'IA sia attualmente conosciuta, percepita e utilizzata nel settore pubblico italiano.

Questo permetterà di:

comprendere nel dettaglio opportunità e possibili criticità che impattano sull'implementazione di soluzioni che si avvalgono di Intelligenza Artificiale;

orientare le iniziative di supporto all'adozione efficace, sicura, trasparente e consapevole dell'IA; individuare con maggiore precisione i bisogni formativi emergenti sul tema.

A tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica sta promuovendo un'indagine volta a raccogliere informazioni in merito alla conoscenza e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, e in particolare dell'IA generativa, da parte di tutto il personale del settore pubblico.

La rilevazione si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa volta ad accompagnare lo sviluppo dell'IA nella Pubblica Amministrazione, che include, da un lato, l'approfondimento del sistema di competenze di base, manageriali e specialistiche necessarie all'adozione dell'IA, dall'altro, la progettazione di percorsi formativi mirati allo sviluppo della cosiddetta AI Literacy.

I risultati dell'indagine rappresenteranno, infatti, la base di riferimento fondamentale per arricchire l'offerta formativa sul tema dell'Intelligenza Artificiale erogata attraverso la piattaforma Syllabus, così come attraverso le altre iniziative di formazione promosse dal Dipartimento, al fine di renderle pienamente rispondenti ai bisogni e ai desiderata del personale della Pubblica Amministrazione.

Perché partecipare

La partecipazione all'indagine permetterà di rilevare elementi conoscitivi utili a rafforzare la capacità delle amministrazioni di affrontare in modo consapevole l'evoluzione digitale e a orientare in maniera più mirata le azioni di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica, in particolare nel campo del rafforzamento delle competenze e della formazione a supporto della transizione digitale.

Chi può partecipare: L'indagine si rivolge a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, delle agenzie e delle società partecipate da enti pubblici.

Quando partecipare: È possibile partecipare alla rilevazione, compilando il questionario, entro e non oltre l'11 dicembre 2025.

Come prendere parte all'indagine

Le informazioni sono raccolte attraverso la compilazione di un questionario online anonimo, disponibile sulla piattaforma ParteciPA al link <https://partecipa.gov.it/processes/indagine-IA>

Le informazioni raccolte saranno trattate in forma aggregata e anonima, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR), e saranno utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca e analisi.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Frazionamento dei lavori non consentito: si tratta di un'unica opera

Il frazionamento di un appalto è precluso quando le frazioni dell'affidamento sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata.

Così Anac è intervenuta sul Comune di Positano, in Provincia di Salerno, riguardo ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in località Nocelle (importo complessivo 440.000 euro), giudicando l'operato non in linea con i principi generali espressi dagli articoli 14, 38 e seguenti, e 58 del Codice degli Appalti, "con la conseguente possibile compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare di concorrenza e par condicio".

Con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell'Autorità dell'8 ottobre 2025, Anac ha raccomandato alla stazione appaltante "di tenere conto di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota, e di conformarsi alle considerazioni svolte, in riferimento alla corretta applicazione del principio del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto, in vista di un più puntuale adeguamento ai suddetti principi e rispetto della normativa di settore".

"Gli affidamenti diretti del Comune di Positano – scrive Anac – non hanno riguardato parti di un lavoro, la cui realizzazione è stata tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, bensì l'affidamento di lavorazioni che non avevano di per sé un'utilizzazione compiuta, in assenza delle altre porzioni dell'intervento, con correlata parcellizzazione del progetto esecutivo unitario".

"Non emerge la 'particularità delle lavorazioni' affermata dalla Stazione appaltante né la possibilità di frazionare l'appalto in esame in una pluralità di affidamenti che possono, peraltro, rendere maggiormente onerosa e disagevole la gestione della fase esecutiva dell'appalto medesimo.

Quanto dedotto dal Comune di Positano non pare idoneo a giustificare l'intercorso frazionamento dell'appalto in esame consistenti nella realizzazione di un sistema meccanizzato (ascensore) per il superamento del dislivello della frazione di Nocelle (circa 18,90 m), così da poter collegare direttamente l'area di parcheggio con la via pedonale posta al di sotto di essa, al fine di migliorare l'accessibilità, adattabilità e visibilità della frazione Nocelle".

"Non sono condivisibili – continua Anac – le motivazioni addotte dal Comune di Positano per giustificare il frazionamento, che fanno riferimento alla 'particularità delle lavorazioni', risultando evidente che molte delle prestazioni affidate sono omogenee tra loro, ovvero consequenziali/complementari e dunque non frazionabili, non potendosi riscontrare, tra molte delle lavorazioni, separati ambiti di specializzazione".

"Non può non essere rilevato che il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento aveva indicato quale costo dell'opera l'importo di euro 440.000, soglia che avrebbe dovuto portare l'Amministrazione a bandire una sola procedura negoziata con invito a cinque operatori economici. L'unicità della procedura svolta attraverso una procedura negoziata senza bando avrebbe, peraltro, garantito una più adeguata selezione dei concorrenti sotto il profilo della capacità economica e tecnica, tenuto conto che per gli affidamenti diretti si fa riferimento unicamente a documentate esperienze pregresse al fine di valutare l'adeguata qualificazione dell'Operatore economico cui poter eventualmente affidare i lavori".

Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento per la trasformazione digitale. L'Agenzia del Demanio aderisce alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

L'Agenzia del Demanio rafforza il proprio impegno nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione aderendo alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), l'infrastruttura

promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestita da PagoPA S.p.A., che consente alle PA di scambiarsi dati in modo sicuro, veloce e standardizzato. L'adesione alla PDND si inserisce nel progetto IMMOBIL.PA, finanziato dal PNRR e avviato a gennaio 2025.

Il progetto, che prevede la sua conclusione per marzo 2026, ha l'obiettivo di realizzare servizi digitali per la fornitura di dati immobiliari alle altre amministrazioni pubbliche.

Il patrimonio immobiliare dello Stato è una risorsa strategica per politiche, servizi e progetti a favore dei cittadini, e per valorizzarlo serve condividerne i dati in modo trasparente e sicuro. Grazie alla PDND, l'Agenzia del Demanio rende disponibili nuovi servizi digitali che permettono alle amministrazioni di accedere con immediatezza a informazioni su immobili, locazioni, concessioni, riscossioni, interventi edilizi, manutenzioni e vulnerabilità sismiche. Si tratta di un passo importante verso la creazione di un vero ecosistema digitale pubblico, dove la circolazione dei dati diventa un bene comune a disposizione di tutti. Questo approccio riduce le barriere burocratiche, rafforza la cooperazione tra enti e mette le basi per decisioni più consapevoli e mirate.

Attraverso la piattaforma sarà possibile per le amministrazioni consultare banche dati immobiliari, informazioni su locazioni, concessioni, riscossioni e manutenzioni per pianificare attività o verificare contratti. Fino a oggi, queste richieste comportavano passaggi complessi e lunghi tempi di attesa. Con la disponibilità dei dati immobiliari del Demanio sulla PDND, tutto cambia: le PA potranno accedere direttamente a informazioni con formati standardizzati e verificabili.

Cos'è la PDND

La PDND è l'infrastruttura tecnologica che abilita l'interoperabilità tra sistemi informativi pubblici e privati, consentendo lo scambio sicuro e standardizzato di dati tramite API (Application Programming Interfaces), nel rispetto delle regole tecniche e della normativa sulla protezione dei dati personali. L'interoperabilità si traduce nella capacità di sistemi, piattaforme e applicazioni di dialogare tra loro, condividere dati e sfruttare funzionalità comuni, senza vincoli tecnologici o di fornitore.

Per le PA questo significa meno richieste formali, tempi ridotti e procedure più snelle. L'accesso sarà semplice e sicuro, in linea con i principi di interoperabilità e trasparenza che guidano la trasformazione digitale della PA e i dati saranno disponibili in pochi secondi, standardizzati e interoperabili. Le strutture potranno così concentrarsi sulle attività a valore aggiunto, programmare interventi in modo più efficace e offrire servizi più rapidi ai cittadini.

A completare il quadro del progetto IMMOBIL.PA, l'Agenzia del Demanio è anche protagonista nello sviluppo del Catalogo Nazionale della Semantica dei Dati. La collaborazione con ISTAT e il Dipartimento per la trasformazione digitale punta a definire vocabolari condivisi dedicati al patrimonio immobiliare pubblico. Questi modelli favoriranno la standardizzazione e il riuso da parte di altre amministrazioni.

Le tappe del progetto IMMOBIL.PA

Finanziato dal PNRR, il progetto IMMOBIL.PA si articola in tappe fondamentali: dopo la concessione del finanziamento a dicembre 2024, a settembre 2025 sono stati pubblicati i primi servizi digitali per la fornitura dati sulla PDND; il completamento, previsto per marzo 2026, vedrà il rilascio di servizi aggiuntivi che contribuiranno ulteriormente al potenziamento dell'ecosistema digitale pubblico.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Possibilità di costituire un gruppo consiliare autonomo da parte del candidato sindaco non eletto

Non si può procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento.

(Parere n.23030 del 30.7.2025) Si fa riferimento alla nota datata ... con la quale una Prefettura, a

seguito di espressa richiesta del consigliere comunale ..., risultato non eletto come sindaco alle elezioni amministrative del maggio 2025, ha posto un quesito in materia di gruppi consiliari. In particolare, il predetto consigliere ha rappresentato la volontà di costituire un gruppo consiliare autonomo avendo ottenuto un seggio, quale sindaco non eletto, dell'intera coalizione. Si evidenzia che il consigliere in questione è stato candidato sindaco con una coalizione che comprendeva cinque liste a cui sono stati assegnati i seggi loro spettanti. Il segretario generale, come ha riferito il consigliere ..., ha ritenuto che il medesimo debba aderire ad uno dei gruppi corrispondenti alle liste che hanno eletto propri rappresentanti, ritenendo che l'attuale regolamento del consiglio comunale non prevede altre possibilità. Al riguardo, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. Si osserva che lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale nulla disciplinano in merito alla richiesta inoltrata dal consigliere ..., ma anzi l'art.9, commi 1 e 2, del regolamento del consiglio dispone che "I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno n.2 Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare". Inoltre, il comma 5 del predetto articolo 9 stabilisce che "Il Consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il Capogrupo ...". Ad avviso di quest'Ufficio non sembra si possa procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento e nel caso di specie l'ipotesi del gruppo monopersonale è solo quella disciplinata dal sopra citato comma 2 dell'art.9 del regolamento. Pertanto, nel ribadire che la materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata alla competenza delle fonti di autonomia locale, si rappresenta che solo in tale ambito potrà essere valutata eventualmente la possibilità di ampliare le ipotesi di costituzione di un gruppo unipersonale.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Proroga al 5 dicembre della rilevazione del prezzo del pranzo degli alunni delle scuole primarie

La rilevazione in corso da parte di Anac sul prezzo di riferimento del pranzo degli alunni delle scuole primarie è stata prorogata al 5 dicembre 2025.

Questo in ragione della chiusura straordinaria dei servizi Anac avvenuta dal 21 al 25 novembre 2025 per il passaggio al Polo Strategico Nazionale. Il termine era inizialmente fissato al 25 novembre 2025.

La rilevazione è finalizzata ad acquisire i dati sui prezzi unitari praticati e sulle caratteristiche del servizio di ristorazione erogato nelle scuole primarie, necessari alla determinazione del prezzo di riferimento.

L'Autorità sottolinea la fondamentale importanza della partecipazione di tutti i soggetti individuati, e l'apprezzamento nei confronti di coloro che collaboreranno, contribuendo a garantire la massima efficacia della rilevazione in corso.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Determinazione quorum strutturale per la validità della seduta del consiglio comunale

Nel caso in esame si ritiene che sia stato rispettato il quorum strutturale per la validità della seduta in quanto sono intervenuti 5 consiglieri e cioè il numero dei consiglieri prescritto dal regolamento comunale.

(Parere n.23860 del 5.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in materia di determinazione del quorum strutturale per la validità della seduta del consiglio comunale. La richiesta è stata inoltrata a seguito di un esposto con il quale i consiglieri di minoranza del Comune ... hanno segnalato che nella seduta consiliare del ... sarebbe mancato il quorum strutturale, necessario per la validità della stessa, previsto dall'art.8, comma 11, dello statuto comunale, chiedendo di conseguenza lo scioglimento del consiglio ai sensi degli artt.227, comma 2 bis, e 141, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. Si premette che il consiglio del Comune ... è composto dal sindaco e da dieci consiglieri, come prevede la normativa vigente in materia, ed alla seduta del ... erano presenti il sindaco e cinque consiglieri che hanno votato a favore della delibera. Relativamente alla materia in esame, si osserva che il citato art.8, comma 11, dello statuto prevede che "il quorum strutturale per la validità delle sedute è rappresentato dalla metà dei consiglieri assegnati più uno, ossia sette". Tale disposizione normativa è riportata nello statuto pubblicato sul sito del comune la cui ultima modifica risale al 2001 e, pertanto, il documento in questione non contempla le modifiche intervenute in materia circa il numero dei consiglieri. Infatti, l'art.1, comma 135, della legge n.56 del 2014 ha apportato modifiche all'art.16, comma 17, del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni nella legge n.148 del 14 settembre 2011. Tale normativa ha stabilito che i consigli dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti siano composti da dieci consiglieri più il sindaco. Lo statuto comunale dell'ente in esame, pertanto, non risulta adeguato alla normativa vigente in materia. In merito, si evidenzia che l'art.1, comma 3, del d.lgs. n.267/2000, dispone che "la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette". Alla luce di tale principio, le norme statutarie, incompatibili con la legislazione statale intervenuta successivamente, sono da considerarsi abrogate. La norma statutaria deve, quindi, essere adeguata alla previsione di legge che ha disposto la modificazione della composizione del consiglio comunale; nelle more, la disposizione di legge richiamata è comunque immediatamente precettiva anche in carenza del recepimento della norma statale in questione nello statuto del comune. Si osserva che la determinazione numerica dei consiglieri rientra nella materia "Organismi di governo" dei comuni rimesse, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si soggiunge, inoltre, che l'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento del consiglio comunale il funzionamento dei consigli ed il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute che in ogni caso deve essere "almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco ...". Dall'esame del regolamento del consiglio del Comune in parola, rinvenuto sul sito dell'ente, risulta che il predetto documento è stato da ultimo modificato con deliberazione del c.c. n.6 del 24/08/2020 e che l'art.9, comma 1, dispone che "Il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Alla seduta di seconda convocazione ... le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri". Tale disciplina risulta legittimamente assunta nell'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'organo comunale, atteso che ai sensi dell'art.38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 è demandata al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli (cfr. sentenza TAR Lombardia-sez. staccata di Brescia, n.680 dell'1 ottobre 2020). L'unico vincolo posto dalla

legge statale riguarda il quorum strutturale; la norma, infatti, dispone che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco. Quanto al computo del sindaco ai fini del calcolo del quorum, giova tenere presente quanto osservato dal Consiglio di Stato-sez.I, nel parere n.129 del 2021, reso su richiesta di questo Ministero. Nel citato parere, il giudice amministrativo, facendo applicazione del principio "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit", ha ritenuto che "se in alcuni articoli del TUEL è specificato che il sindaco non va computato tra i consiglieri assegnati, è da concludere che, negli altri casi, il TUEL presupponga che tra i consiglieri assegnati sia da comprendere il sindaco". Con successivo esposto del 7 luglio scorso gli stessi consiglieri hanno reiterato la richiesta di scioglimento dell'ente ritenendo, come si evince dalla nota della Prefettura, che per l'approvazione del rendiconto di gestione fosse necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nella misura di 6 (sei) escluso il sindaco e non dei consiglieri presenti. Nel caso in esame, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che sia stato rispettato il quorum strutturale per la validità della seduta contestata in quanto sono intervenuti 5 consiglieri e cioè il numero dei consiglieri prescritto dall'art.9, comma 1, del regolamento sopra citato che prevede per la validità delle sedute in prima convocazione almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nel predetto calcolo non va computato il sindaco in quanto, sebbene la norma regolamentare non abbia espressamente previsto l'esclusione, il legislatore statale ha ben precisato tale principio nell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. n.267/2000.

Leggi l'[articolo](#).



GPDP. Whistleblowing: nuovo parere del Garante privacy sulle Linee guida di ANAC

Il Garante privacy ha espresso parere su due proposte di delibera dell'Anac relative al whistleblowing. La prima riguarda l'approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne, la seconda l'aggiornamento delle Linee guida per le segnalazioni esterne. L'obiettivo è rendere la gestione delle segnalazioni, sia interne che esterne, più uniforme ed efficace.

Le Linee guida tengono conto delle interlocuzioni intercorse con l'Ufficio del Garante, nella prospettiva di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

Molti i punti di attenzione, tra i quali, in particolare, i possibili rischi derivanti dall'utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l'eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell'attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all'organizzazione del datore di lavoro.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Piattaforma Piano Anticorruzione: parte sperimentazione per società e enti pubblici

Dopo i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, Anac intende proseguire nell'obiettivo di agevolare ulteriori categorie di enti nella compilazione dei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza. L'obiettivo è quello di semplificare le attività, uniformandone i comportamenti e migliorando il monitoraggio dell'adeguatezza delle misure di contrasto ai rischi di maladministration. Questo al fine di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più efficiente l'attività, migliorando così il proprio sistema di prevenzione della corruzione amministrativa.

Anac sta implementando lo sviluppo della piattaforma informatica ([**consulta il servizio dedicato**](#)) per dare supporto alle Società pubbliche/Enti pubblici economici con organico fino a 50 dipendenti chiamate alla redazione del PTPCT grazie al finanziamento del Programma Nazionale 'Sicurezza per la legalità' 2021 – 2027, destinato alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La realizzazione di questo applicativo informatico – che permette una compilazione guidata e standardizzata dei documenti di programmazione, garantendone idoneità e adeguatezza – è promossa e incentivata anche nell'ambito del Protocollo d'intesa appositamente sottoscritto tra Anac, Ministero dell'Interno, Ministro per la Pubblica Amministrazione ed Anci.

Il successo del progetto, come riscontrato nella prima attuazione, è strettamente legato al ricevimento dei contributi forniti in fase di sperimentazione da coloro che saranno i successivi utilizzatori dello strumento. Pertanto, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Società pubbliche/Enti pubblici economici sono chiamati ad aderire alla sperimentazione, al fine di testare l'applicativo per la predisposizione del Piano 2026-2028 e fornire eventuali osservazioni e suggerimenti migliorativi entro il 15 dicembre 2025.

Per dare la propria disponibilità a far parte del gruppo che testerà il nuovo software, occorre scrivere al seguente indirizzo PEC: [**protocollo@pec.anticorruzione.it**](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).

L'Autorità provvederà poi a fornire ai Responsabili RPCT delle Società pubbliche/Enti pubblici economici aderenti all'iniziativa specifiche istruzioni in merito ai successivi passaggi della sperimentazione, anticipando che si terrà il giorno 19 dicembre 2025 un incontro anche da remoto per un confronto sulle osservazioni raccolte.

Per qualunque chiarimento è possibile scrivere all'indirizzo sperimentazione.piao@anticorruzione.it. Leggi l'[**articolo**](#).

IL SUNTO RAGIONERIA

La rivista è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

*L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.
Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834*